



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 190

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 3 aprile 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Plenaria *Pag.* 9

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 11

2^a - Giustizia:

Plenaria » 19

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36) » 24

5^a - Bilancio:

Plenaria » 25

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65) » 28

10^a - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26) » 29

Plenaria » 29

12^a - Igiene e sanità:

Comitato ristretto (Riunione n. 7) » 31

Plenaria » 32

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) *Pag.* 39

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	40
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	55

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	»	59
---------------------------	---	----

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	»	66
---------------------------	---	----

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	»	68
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	69

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	»	70
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	71

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	72
---------------------------	---	----

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	»	73
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	74

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	75
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione ed utilizzazione di tabulati telefonici del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 51253/2013 RG)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 marzo 2014.

Il PRESIDENTE fa presente che la Presidenza del Senato in data odierna ha inviato alla Giunta, per il seguito di competenza, una lettera della Procura della Repubblica di Napoli del 28 marzo 2014, pervenuta in Senato il successivo 2 aprile, alla quale sono allegate, tra l'altro, le annotazioni di polizia giudiziaria del 24 dicembre 2013 e del 16 gennaio 2014. Precisa che tali due atti di polizia giudiziaria, citati nella richiesta originaria trasmessa il 3 febbraio 2014 dalla Procura della Repubblica di Napoli, non erano allegati alla stessa, nonostante che in tale istanza fosse riportata erroneamente la dizione «*che si allegano*».

Il relatore PAGLIARI (PD) chiede che si proceda in tempi celeri allo svolgimento dell'audizione richiesta dal senatore Milo, in modo tale da completare tale fase procedimentale nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal deputato Colomba Mongiello, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 marzo 2014.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole MONGIELLO, senatrice all'epoca dei fatti, la quale svolge le proprie argomentazioni difensive, soffermandosi in maniera dettagliata e articolata su tutti i profili della vicenda in questione, tra i quali il comunicato stampa diramato originariamente dal Senato e ripreso poi dal quotidiano *on line* «Stato quotidiano», le fasi iniziali dell'*iter* giudiziario relativo alla querela in questione, l'interrogazione presentata dall'onorevole Bordo, il proprio intervento in Assemblea effettuato nella seduta del 12 dicembre 2012 con riferimento all'emendamento 6.202 ed infine i rilievi della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Manfredonia.

Congedata l'onorevole Mongiello, si apre quindi la discussione.

Il senatore CASSON (*PD*) sottolinea brevemente che il resoconto stenografico della seduta di Assemblea del 12 dicembre 2012 reca l'affermazione della senatrice Mongiello – effettuata in relazione all'emendamento 6.202 – secondo la quale l'ente di Manfredonia «*spreca denaro pubblico per pagare le indennità dei commissari*», evidenziando che i contenuti sostanziali di tale dichiarazione, resa in ambito parlamentare, coincidono con la dichiarazione *extra moenia* oggetto della querela in questione.

Il relatore CRIMI (*M5S*) illustra la propria proposta relativa al documento in esame, evidenziando preliminarmente che rispetto ai casi di insindacabilità la Giunta ha il compito di valutare sia la sussistenza di un legame temporale fra l'attività parlamentare e la dichiarazione resa *extra moenia* (al fine di verificare che quest'ultima assuma una funzione divulgativa rispetto alla prima) sia la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e dichiarazioni esterne.

Con riferimento al caso di specie si osserva che nella pubblica seduta dell'Assemblea del Senato del 12 settembre 2012 – nel corso dell'*iter* dei disegni di legge nn. 143, 263, 754, 2403 – la senatrice Mongiello, intervenendo per far proprio l'emendamento 6.202 del relatore, afferma testualmente: «L'ente di Manfredonia, come molti colleghi sanno, è un ente fantasma che gestisce traffici modestissimi, spreca denaro pubblico per pagare le indennità dei commissari che da molti anni sono lì senza che abbiano compiuto un solo atto per migliorare l'operatività dell'infrastruttura portuale della capitanata. Lo stesso sottosegretario Improta, rispondendo alla Camera a due interrogazioni, un mese fa ha dichiarato che l'autorità

portuale di Manfredonia è un organismo improduttivo, che succhia risorse economiche con circa il 50 per cento delle risorse destinate alle indennità dei commissari».

La sussistenza di un collegamento «qualificato» (ossia la sostanziale corrispondenza di significato) tra dichiarazione *extra moenia* e attività parlamentare emerge con una certa evidenza nel caso in questione, atteso che la senatrice Mongiello nel corso del proprio intervento in Aula si sofferma in modo specifico sullo spreco di denaro pubblico connesso alla gestione del porto di Manfredonia ed in particolare sulla circostanza che tali risorse economiche servano esclusivamente per pagare l'indennità dei commissari.

Quanto al requisito del «legame temporale», va sottolineato che lo stesso è ravvisabile in modo indubbio, atteso che la dichiarazione su *web* fu pubblicata lo stesso giorno in cui la senatrice intervenne in Assemblea (ossia il 12 settembre 2012).

Dopo aver richiamato i rilievi espressi dalla Corte dei conti in merito alla gestione del porto di Manfredonia e dopo aver precisato che il comunicato stampa – diramato dalla senatrice Mongiello subito dopo l'intervento Assemblea – era stato successivamente ripreso dal quotidiano *on line* «Stato quotidiano», il relatore si sofferma sulla memoria scritta consegnata dalla senatrice Mongiello. In particolare evidenzia che nella stessa viene affermato testualmente: «*Reclamando vibratamente l'indipendenza e l'autonomia di parlamentare nell'esercizio delle funzioni conferitemi dal popolo sovrano, non intendo, comunque, richiedere le guarentigie di cui all'art. 68 Cost, ed è mio intendimento sottopormi serenamente al giudizio della Magistratura*».

Tale affermazione risulta priva di rilevanza sul piano giuridico-costituzionale, atteso che l'insindacabilità si configura, come ha osservato autorevole dottrina, come una «garanzia funzionale» (preordinata appunto a tutelare l'autonomo esercizio della funzione parlamentare) e non quindi come una facoltà o un diritto rientrante nella sfera personale del parlamentare. La logica conseguenza di tale inquadramento dogmatico è che il parlamentare non può rinunciare a tale prerogativa, atteso che la tutela delle opinioni espresse è strumentale alla salvaguardia dell'indipendenza della funzione parlamentare oggettivamente considerata ed in quanto tale demandata all'esclusiva valutazione della Camera di appartenenza.

Per tutti i motivi fin qui evidenziati si prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di considerare le opinioni espresse dall'*ex* senatrice Mongiello, di cui al Doc. IV-ter, n. 3, rientranti nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dopo che il senatore Mario FERRARA (*GAL*) ha precisato brevemente che non è richiesta l'esatta corrispondenza formale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e gli atti parlamentari, il relatore CRIMI (*M5S*) evidenzia che pur essendo sufficiente, alla stregua dei parametri enucleati dalla Corte costituzionale, la sostanziale corrispondenza di significato tra

opinione espressa *extra moenia* e atto parlamentare, nel caso di specie tale collegamento è ancora più forte e immediato, essendo ravvisabile la quasi integrale corrispondenza formale tra i due predetti atti.

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Crimi di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Mongiello, senatrice all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Crimi di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
CASINI

Interviene il ministro degli affari esteri Federica Mogherini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CASINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'audizione del Ministro degli affari esteri sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta del 18 marzo.

Il presidente CASINI, poiché l'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione rinviata nella precedente seduta, invita il Ministro a svolgere il suo intervento di replica.

Il ministro Federica MOGHERINI replica agli interventi della seduta precedente e svolge ulteriori considerazioni sulla situazione internazionale.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti il presidente CASINI (PI), i deputati LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e AMENDOLA (PD), il senatore AMORUSO (FI-PdL XVII), i deputati PORTA (PD) e MARAZZITI (PI) e i senatori COCIANCICH (PD) e Cristina DE PIETRO (M5S).

Il ministro Federica MOGHERINI risponde agli ulteriori quesiti ed osservazioni.

Interviene il deputato CICCHITTO (NCD), Presidente della III Commissione della Camera dei deputati.

Il presidente CASINI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

126^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento sulle relative linee programmatiche

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento sulle linee generali del progetto di riforma costituzionale approvato dal Consiglio dei ministri, in merito alla trasformazione del Senato in un organo di secondo livello, ritiene prioritario definire la natura e le funzioni di tale organo. Dichiarandosi fa-

vorevole alla scelta di fare del nuovo Senato una Camera rappresentativa delle autonomie locali, ritiene che sia possibile la previsione di una rappresentanza paritaria di tutte le realtà territoriali, tipica peraltro di numerosi sistemi federali.

Esprime, invece, valutazioni critiche sulla revisione del Titolo V, a causa del ridimensionamento della competenza legislativa attribuita alle Regioni, che non sembra corrispondere alle intenzioni di rafforzamento e valorizzazione del pluralismo istituzionale espresse dal Ministro.

In qualità di senatore eletto nella provincia di Bolzano, valuta positivamente la correzione apportata al testo pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, in riferimento al comma 13 dell'articolo 33. Appare, a suo avviso, coerente prevedere che le disposizioni della legge costituzionale non si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, fino alla modifica dei rispettivi statuti.

In conclusione, ribadisce il proprio apprezzamento per la scelta, sottesa al progetto di revisione costituzionale, di favorire il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle decisioni fondamentali per l'ordinamento repubblicano.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) chiede chiarimenti circa l'ordine con il quale saranno affrontati il progetto di revisione costituzionale e la riforma della legge elettorale, dovendo quest'ultima adeguarsi alla modifica del sistema bicamerale.

In merito alla composizione del Senato, come definita dal progetto di riforma presentato dal Governo, evidenzia un particolare aspetto di criticità, rappresentato dal processo fortemente degenerativo del sistema regionale.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*), in riferimento all'ordine con il quale esaminare la riforma costituzionale e la revisione del sistema elettorale, osserva che l'attuale legge elettorale, così come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, consente di procedere alle elezioni politiche in ogni momento. La nuova legge elettorale approvata dalla Camera non può invece essere applicata in presenza del'attuale sistema istituzionale. A suo avviso, quindi, l'ordine logico richiede di procedere prima al superamento del bicameralismo perfetto e, successivamente, all'approvazione di una nuova legge elettorale.

Quanto al merito della riforma annunciata dal Governo, nel condividere i principi fondamentali che la ispirano, si sofferma sulle funzioni del nuovo Senato, che individua essenzialmente nella rappresentanza degli interessi delle autonomie territoriali, anche attraverso la loro partecipazione al procedimento legislativo. Portando a compimento la riforma del Titolo V, realizzata nel 2001, il Senato delle Autonomie dovrebbe diventare, a suo avviso, il luogo di composizione dei conflitti tra Stato e Regioni, la cui soluzione finora è stata affidata alla Corte costituzionale.

Proprio considerando le funzioni che sono attribuite al nuovo Senato, manifesta forti riserve in merito alla previsione di 21 senatori nominati dal Presidente della Repubblica.

Con particolare riguardo alla composizione della seconda Camera, ritiene in primo luogo ragionevole non separare la rappresentanza dalla sovranità popolare. In ogni caso, non reputa opportuna la previsione di un uguale numero di rappresentanti per ciascuna Regione.

Nell'ipotesi in cui si dovesse insistere per una composizione di secondo grado, segnala criticamente l'eccessivo carico di compiti attribuiti ai sindaci delle grandi città che, oltre a svolgere funzioni di governo delle aree metropolitane, come previsto dalla legge in materia di province, sarebbero chiamati ad esercitare anche le funzioni attribuite al nuovo Senato.

In merito alla riforma del Titolo V, pur esprimendo una sostanziale condivisione della proposta, osserva che, nella prospettiva di una reale riduzione dei costi, ritiene opportuno valorizzare il principio di sussidiarietà verticale: il ricorso a società partecipate e a municipalizzate dovrebbe quindi essere limitato ai soli casi in cui sia assente la partecipazione di soggetti privati.

Si dichiara, infine, favorevole alla abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva, in primo luogo, che sarebbe preferibile discutere degli indirizzi di riforma solo dopo la presentazione formale, da parte del Governo, del disegno di legge costituzionale, anche per evitare che i contenuti siano oggetto di contrattazione in sedi diverse da quella parlamentare.

Ritiene, inoltre, opportuno esaminare separatamente la riforma del Parlamento, la modifica del Titolo V e la questione della forma di Governo. In ragione della eterogeneità dei contenuti del progetto di riforma, infatti, qualora quest'ultimo fosse oggetto di *referendum* confermativo, si costringerebbero i cittadini ad una scelta univoca su questioni distinte, rispetto alle quali potrebbero maturare valutazioni diverse.

Condivide le osservazioni formulate dal presidente Grasso in riferimento ad alcuni aspetti del progetto di riforma costituzionale relativi al superamento del bicameralismo perfetto, in particolare per quanto attiene alle disposizioni che regolano la composizione e le funzioni del nuovo Senato. Al riguardo, nell'esprimere il proprio stupore per le critiche che sono state avanzate a quelle dichiarazioni, ritiene che il Presidente del Senato abbia colto un aspetto di particolare criticità sul quale sarebbe opportuna un'attenta riflessione.

Dopo aver espresso perplessità sulla scelta di non ridurre il numero dei deputati, osserva che, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 57 della Costituzione, vi sarebbe una irragionevole disparità nella rappresentanza tra Regioni, in particolare con uno squilibrio a favore dei rappresentanti regionali del Trentino-Alto Adige, espressi dalle due Province autonome.

Considera incoerente, rispetto al ruolo e alle funzioni del nuovo Senato, la norma che attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di nominare 21 senatori tra i cittadini che si siano distinti per meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Inoltre, propone di estendere la potestà legislativa del Senato anche ai disegni di legge che hanno ad oggetto i diritti fondamentali della persona, i rapporti civili e i rapporti etico-sociali. Reputa inoltre necessario rafforzare le funzioni di garanzia e di controllo, soprattutto in presenza di una legge elettorale di tipo maggioritario.

Formula osservazioni molto critiche sulla revisione del Titolo V, soprattutto con riferimento alla soppressione del terzo comma dell'articolo 116, che attribuisce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a Statuto speciale. Non condivide neanche la scelta di sopprimere il terzo comma dell'articolo 117, che riguarda le materie di legislazione concorrente.

Peraltro, perplessità suscita anche la disposizione contenuta nel sesto comma del nuovo articolo 117, ove è previsto che lo Stato deleghi alle Regioni, per un tempo limitato, l'esercizio della funzione legislativa in materie di esclusiva competenza statale.

Sottolinea, quindi, l'incongruenza della lettera *p*) del secondo comma dell'articolo 117, che, nel ricondurre alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento degli enti di area vasta, sembra voler introdurre nuovamente, dopo la soppressione delle province, un ulteriore livello di governo.

Infine, dopo aver chiesto un chiarimento circa la scelta di intervenire sulla forma di governo in senso presidenziale o semipresidenziale, auspica l'introduzione, nel disegno di legge costituzionale, dell'istituto della sfiducia costruttiva e del potere di revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio.

Il senatore CRIMI (*M5S*) evidenzia alcune delle molteplici criticità presenti nel progetto di riforma costituzionale, che non comporterà, a suo avviso, una reale riduzione dei costi della politica. In particolare, la scelta di configurare il nuovo Senato quale organo di secondo livello, come già accaduto per le Città metropolitane, presenta profili problematici in riferimento alla tenuta del principio democratico.

Rileva, quindi, che la proposta di riforma è diretta non tanto ad accelerare il processo decisionale del Parlamento, quanto piuttosto ad accrescere l'incisività e l'efficacia dell'azione del Governo, assegnando la priorità all'esame dei disegni di legge d'iniziativa governativa.

Dopo aver criticato la facoltà del Presidente della Repubblica di nominare 21 senatori, chiede informazioni sui risultati della consultazione popolare effettuata *on line* dal Governo per conoscere gli orientamenti dei cittadini in materia di riforme costituzionali.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'opportunità di avviare, fin da subito, l'esame del disegno di legge di riforma del sistema eletto-

rale, già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione.

Quanto al progetto di riforma costituzionale predisposto dal Governo, nel condividere l'esigenza di superare il bicameralismo paritario, osserva che sarebbe preferibile ridurre il numero dei parlamentari e incidere sulla distinzione delle competenze dei due rami del Parlamento, ma conservare, anche per il nuovo Senato, l'elezione diretta. Infatti, secondo le modifiche illustrate, esso, pur trasformato in un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, continuerebbe, seppure in misura limitata, a condividere con la Camera dei deputati la funzione legislativa.

Dopo aver sottolineato l'irragionevolezza della nomina di 21 senatori da parte del Presidente della Repubblica, si sofferma sulle norme di revisione del Titolo V. In particolare, esprime perplessità sulla soppressione delle materie di legislazione concorrente e, più in generale, sulla tensione neocentralista che risulterebbe dal nuovo riparto di competenze.

Infine, nel rilevare criticamente l'assenza di un intervento anche sulla forma di governo, annuncia che il suo Gruppo presenterà al riguardo un proprio disegno di legge costituzionale.

Conclude, assicurando la disponibilità della propria parte politica a collaborare per realizzare una riforma quanto più possibile condivisa e coerente.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) sottolinea l'importanza e l'ambizione dell' incisivo progetto di revisione costituzionale presentato dal Governo. A suo avviso, il Parlamento dovrebbe compiere ogni sforzo per portare a compimento il disegno riformatore, nella consapevolezza che si tratta di un'occasione irrinunciabile per avviare un più profondo processo di rinnovamento del Paese, al quale tutte le parti politiche sono chiamate a partecipare.

Osserva che la riforma annunciata dal Governo mira, in primo luogo, a valorizzare il ruolo delle Regioni e degli enti locali, che dovrebbero trovare un'adeguata rappresentanza nel Senato delle Autonomie, sede di compensazione e di sintesi degli interessi territoriali.

In secondo luogo, il nuovo Senato potrebbe svolgere funzioni particolarmente significative nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea, attraverso la massima valorizzazione delle sue prerogative sia nella fase di recepimento del diritto dell'Unione sia nella cosiddetta «fase ascendente». D'altra parte, come è stato in molte sedi evidenziato, occorre porre rimedio alle difficoltà e ai ritardi che caratterizzano la nostra partecipazione ai procedimenti decisionali a livello europeo e che impediscono spesso di utilizzare con profitto le risorse stanziare dall'Unione, in particolare mediante i fondi strutturali.

Auspica una collaborazione quanto più possibile ampia tra maggioranza e opposizione, per approvare una riforma condivisa, invita il Governo a procedere con decisione nel percorso riformatore appena avviato.

Il senatore MORRA (*M5S*), dopo aver precisato che il Movimento 5 Stelle manifesterà il proprio orientamento sul progetto illustrato dal Ministro solo dopo aver effettuato una consultazione *on line* dei propri iscritti, osserva che, preliminarmente, il Governo dovrebbe chiarire l'obiettivo perseguito con la sua proposta di revisione costituzionale.

Infatti, ai difetti evidenziati dal sistema bicamerale paritario si potrebbe ovviare, innanzitutto, riducendo il ricorso alla decretazione d'urgenza e modificando i Regolamenti parlamentari al fine di accelerare l'*iter* legislativo.

Inoltre, se si intende recuperare un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, non si dovrebbe sottrarre il nuovo Senato al principio del suffragio universale: un'elezione di secondo livello, infatti, priverebbe una delle due Camere di una piena legittimazione popolare. Si determinerebbe in tal modo un *vulnus* al principio della rappresentanza democratica.

Quanto alla riforma del Titolo V, sarebbe preferibile ipotizzare una riconsiderazione complessiva e più radicale dell'ordinamento della Repubblica.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), dopo aver assicurato che il suo Gruppo offrirà il proprio contributo per portare a compimento il disegno riformatore dell'architettura istituzionale dello Stato, annuncia fin d'ora la presentazione di proposte alternative su alcuni punti specifici rispetto al progetto annunciato dal Governo. Ritiene però opportuno che siano illustrati con maggiore dettaglio gli obiettivi che si intendono perseguire con la revisione costituzionale.

Si sofferma, in particolare, su alcuni aspetti, a suo avviso segnati da particolare criticità.

In primo luogo, sottolinea che la previsione di un'elezione di secondo livello per il nuovo Senato rischia di accrescere la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Peraltro, appare a suo avviso irragionevole attribuire ad un organismo composto con un procedimento di secondo grado funzioni particolarmente rilevanti e un'incidenza così significativa nelle decisioni fondamentali per la vita della Repubblica. Oltretutto, i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali che verrebbero a far parte del nuovo Senato sarebbero distolti dalle funzioni di governo del territorio.

Rileva, infine, che l'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza ai processi decisionali pubblici dovrebbe essere accompagnato da un rafforzamento dei poteri di controllo nei confronti dell'attività di Governo.

La senatrice LO MORO (*PD*) assicura che il Partito democratico, nonostante le diverse posizioni emerse nella dialettica interna, condivide l'obiettivo del superamento del bicameralismo perfetto e pertanto garantirà un pieno sostegno al progetto riformatore annunciato dal Governo.

Dopo aver manifestato alcune riserve sulle valutazioni compiute dal Presidente del Senato in riferimento ad alcuni aspetti del progetto di riforma costituzionale annunciato dal Governo, si riserva di intervenire

sul merito delle proposte quando la Commissione esaminerà in sede referente i disegni di legge costituzionale in materia.

Sottolinea però, fin d'ora, la necessità che sia assegnata priorità alla revisione costituzionale rispetto alla riforma della legge elettorale, dal momento che quest'ultima, riguardando soltanto l'elezione della Camera dei deputati, potrà essere approvata solo una volta concluso l'*iter* di riforma volto a superare il bicameralismo perfetto.

Auspica, inoltre, un rafforzamento delle funzioni di garanzia e di controllo da attribuire al nuovo Senato, soprattutto in considerazione del carattere maggioritario della riforma elettorale già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Infine, ritiene opportuno compiere una riflessione approfondita sulla possibilità di intervenire anche sulla forma di governo, in ragione della sua stretta connessione con il tema del bicameralismo.

Il ministro BOSCHI, riservandosi un esame più approfondito delle questioni emerse nel dibattito quando saranno discusse le proposte di riforma costituzionale, assicura che sarà a breve presentato formalmente il testo del disegno di legge costituzionale di iniziativa del Governo.

Dopo aver confermato che la riforma non sarà applicata alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome prima dell'adeguamento dei rispettivi statuti, ricorda di avere già precisato che il progetto di revisione costituzionale intende conseguire gli obiettivi di semplificazione degli assetti istituzionali, nonché di accelerazione dei processi decisionali, evocati in diverse sedi fin dall'inizio della legislatura.

Ritiene opportuno avviare il confronto in sede parlamentare, soffermandosi in primo luogo sulle questioni più condivise, in particolare sull'esigenza di superare le inefficienze e i ritardi derivanti dal sistema del bicameralismo paritario. Pur considerando necessario imprimere un'accelerazione al processo di riforma, garantisce che saranno in ogni caso compiuti gli opportuni approfondimenti e che saranno considerati i contributi di tutte le forze politiche.

Dichiara la disponibilità del Governo a riconsiderare la norma sulla rappresentanza paritaria delle Regioni nell'ambito del Senato delle Autonomie, purché non sia ampliato il numero dei suoi membri, al fine di non compromettere l'efficacia del processo decisionale. Tuttavia, ritiene non condivisibili le osservazioni relative alla carenza di legittimazione popolare del nuovo Senato, nel caso sia prevista un'elezione di secondo grado, modello peraltro sperimentato in molti Stati di democrazia avanzata.

In riferimento alla riforma del Titolo V, sottolinea che la soppressione delle materie di legislazione concorrente mira a semplificare i rapporti tra Stato e Regioni e a superare i frequenti conflitti di competenza che hanno determinato un notevole contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale. Quanto ai rilievi avanzati in ordine alla prospettata soppressione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, richiama la disposizione prevista nel nuovo sesto comma del medesimo articolo, che consente allo Stato di delegare alle Regioni, in via transitoria, la potestà legi-

slativa su materie attribuite alla sua competenza esclusiva. A suo avviso, è così possibile recuperare – seppure con modalità diverse, ma non per questo meno intense – forme e condizioni ulteriori di autonomia.

Ribadisce, infine, che il Governo è disponibile ad accogliere le proposte di modifica del Parlamento, al fine di apportare i correttivi ritenuti necessari, purché sia mantenuto l'impegno per un autentico rinnovamento, assunto nei confronti dei cittadini.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

101^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(315) BARANI. – *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

(374) BARANI. – *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

(1070) BUEMI ed altri. – *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

– e **petizione n. 53** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente PALMA dà lettura del parere pervenuto dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1070 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge, con la votazione delle proposte emendative, avrà luogo in una prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. – Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. – Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

– e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente PALMA dà lettura del parere pervenuto dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1052 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge, con la votazione delle proposte emendative, avrà luogo in una prossima seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1344) PALMA. – Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Al fine di tener conto degli esiti conclusivi dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge volto a modificare la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-ter del codice penale, il PRESIDENTE propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, alle ore 18 di martedì 22 aprile.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) rileva che il procedimento per l'affidamento di minori si è sempre distinto per presupposti applicativi, limiti di durata e generale ragione giustificativa rispetto al procedimento di adozione. L'affidamento temporaneo implica, infatti, la persistenza di un legame tra il minore affidato e la sua famiglia d'origine; non a caso l'affidamento avrebbe durata di regola non superiore a 24 mesi. Ne discende altresì che alla conclusione del periodo di affidamento provvisorio, dovrebbe aver luogo il ricongiungimento con il nucleo familiare originario. A legislazione vigente, dunque, il collegamento tra affidamento e adozione costituirebbe un'anomalia o un'eccezione, proprio perchè finirebbe per trascurare le ragioni di reintegrazione nella famiglia d'origine. Il disegno di legge in titolo, tuttavia, risponde all'esigenza, assai avvertita, di apprestare tutela anche alla continuità del legame affettivo tra famiglia affidataria e minore, da un lato determinandosi così una soluzione apprezzabile per tutte quelle situazioni nelle quali il legame originario viene ad essere reciso, dall'altro lato evitandosi che l'interruzione dell'affidamento generi l'ulteriore trauma della dissoluzione del nuovo rapporto affettivo. Per tali ragioni si dice favorevole all'impianto complessivo del provvedimento.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che il disegno di legge pone fine al diaframma quasi assoluto tra percorso dell'affidamento e procedura di adozione. Tuttavia, le disposizioni recate dal provvedimento non implicano certo l'automatica trasformazione del rapporto tra famiglia affidataria e minore, in adozione; al contrario, l'articolato ha cura di mitigare l'esigenza di tutela del rapporto affettivo tra il minore e il nuovo nucleo familiare, con l'imprescindibile necessità di offrire protezione alla relazione con la famiglia originaria. Pertanto, pur riaffermando la centralità e la preminenza dell'interesse del minore, si farebbe fronte alla reale situazione statistica, in base alla quale poco meno del 60 per cento degli affidamenti si protrae oltre il termine previsto dalla legge. Conclude evidenziando che perchè l'affidamento possa sfociare nell'adozione è necessario che vi sia la dichiarazione di adottabilità del minore, che gli affidatari avanzino richiesta, che il periodo di affidamento sia prolungato; solo a queste condizioni – e in ciò si ha conferma che si tratta di una norma facoltizzante e non di un'automatica trasformazione dell'affidamento in adozione – al giudice spetterà di valutare la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate.

Il senatore LUMIA (*PD*) rileva che dogmaticamente il rapporto tra affidamento e adozione dovrebbe dirsi assai limitato e ciò per l'idea di fondo di garantire tutela al legame con la famiglia d'origine del minore, rispetto al quale l'affidamento costituirebbe una sorta di parentesi provvisoria e compensativa, non già una sostituzione definitiva. Tuttavia, proprio un approccio realistico all'odierno contesto sociale dei rapporti di famiglia – cui pure facevano riferimento gli oratori intervenuti in precedenza – induce a conferire forza al legame affettivo tra la famiglia affidataria e il

minore. Non a caso, la giurisprudenza ha sovente fatto leva sulla clausola del rapporto stabile e duraturo nell'ambito dell'affidamento per poi consentire l'accesso all'istituto dell'adozione nei casi speciali disciplinati dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983. Il disegno di legge in titolo si prefigge di codificare espressamente la facoltà di conferire continuità ai due istituti senza però che si determinino automatismi applicativi, nè si attribuisca eccessiva tutela alle aspettative della famiglia affidataria, lasciando spazio di protezione e sostanziale preminenza al vincolo familiare originario.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE, dopo aver precisato che in sede di Ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi si valuteranno l'opportunità e i tempi di procedere ad un eventuale ciclo di audizioni, dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 13 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione Europea. – Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) (n. 19)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) rileva preliminarmente che le decisioni quadro, tra cui naturalmente quella 2008/913/GAI, costituiscono atti vincolanti per gli Stati membri dell'Unione; in particolare, dal 1 dicembre 2014 potrà avviarsi un'eventuale procedura di infrazione qualora l'ordinamento italiano non risulti conforme alle prescrizioni in punto di lotta contro le espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Ricorda poi che la 14^a Commissione permanente si è già espressa sul contenuto della relazione in titolo, evidenziando, tra l'altro, che nel nostro sistema sussistono lacune da colmare predisponendo opportune modifiche alle norme incriminatrici. Innanzitutto, non vi è espresso riferimento, nel diritto penale interno, ai casi in cui oggetto di discriminazione risulti essere non un singolo individuo ma un gruppo sociale. Non è poi presente alcuna forma di dissuasione verso le condotte discriminatorie che facciano esplicito riferimento al colore della pelle o all'ascendenza; non vi è puntuale forma di incriminazione degli illeciti discriminatori compiuti per mezzo di scritti ed altre pubblicazioni a vasta diffusione; è noto poi che

vi è carenza nell'incriminazione delle condotte riconducibili al cosiddetto negazionismo e alla diffusione di opinioni che istigano alla violenza o che riducono la portata di tragici episodi storici riconducibili al genocidio e ai crimini contro l'umanità. Conclude auspicando che nel seguito dell'esame della relazione sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, oppure nel prosieguo della discussione sui vari provvedimenti concernenti la repressione delle forme di espressione razziste e xenofobe, possa tenersi conto delle lacune tuttora presenti nell'ordinamento italiano che il diritto dell'Unione europea impone di fronteggiare.

Secondo il senatore GIOVANARDI (*NCD*), i contenuti della relazione in titolo e della decisione quadro 2008/913/GAI destano un certo allarme, nella misura in cui sembrano indirizzare il legislatore nazionale verso un arricchimento dell'apparato sanzionatorio, si prospetta, in altre parole, una direttrice di disciplina panpenalistica che collide con le esigenze di frammentarietà ed eccezionalità della sanzione criminale negli ordinamenti democratici contemporanei. A suo giudizio, affiora più volte dal testo della relazione e dallo stesso impianto generale del documento la tendenza ad indirizzare il quadro giuridico di ciascuno Stato membro verso il proliferare di fattispecie incriminatrici di portata vaga, verso un ricorso alla sanzione penale per condotte ascrivibili alla libertà di opinione e di ricerca storica, nonché ad una certa confusione sui beni e valori giuridici che, con queste opzioni legislative, si intenderebbe tutelare.

Anche la senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) solleva dubbi sull'esatta portata dei richiami contenuti nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio; l'intento meritorio di reprimere espressioni di razzismo e xenofobia rischia di dare ingresso alla vasta incriminazione di troppe condotte dai contorni peraltro non sempre chiari. Chiede al relatore di prendere in considerazione l'effettiva esigenza di dare seguito normativo agli indirizzi espressi dalla Commissione europea e di verificare attentamente la compatibilità e la coerenza di tali proposte con l'ordinamento giuridico italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente

PALMA

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria**201^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)**(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto concerne gli aspetti di competenza, che, con riguardo all'articolo 5, recante delega per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca, andrebbero fornite assicurazioni in merito all'idoneità della clausola di invarianza finanziaria a garantire, di fatto, l'attuazione dei criteri direttivi di cui alle lettere *e*) ed *f*) a valere sulle risorse umane e finanziarie ordinariamente a disposizione delle amministrazioni competenti, chiamate ad accelerare le procedure nella materia in oggetto. In merito all'articolo 6, recante disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica, pur preso atto della clausola d'invarianza finanziaria e rilevato che la gestione del Sistema informativo per il biologico (SIB) appare gestibile con le risorse disponibili a legislazione vigente, è tuttavia necessario un chiarimento in rapporto ad eventuali oneri relativi alla fase di implementazione del SIB, con particolare riferimento alla necessità di aggiornamento dei software di gestione e di addestramento del personale dedicato. L'articolo 7 reca una delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. Al riguardo, pur tenendo conto che la delega è comunque finalizzata alla razionalizzazione e all'accorpamento degli enti controllati dal predetto ministero, in considerazione del fatto che il riordino in questione determina l'inquadramento del personale degli enti/società sopresse nei ruoli del dicastero medesimo, in merito alla prevista razionalizzazione o soppressione di AGECONTROL S.p.A., va segnalato che la Relazione tecnica si limita ad affermare che, per la copertura dell'onere, si provvederà a carico di una riduzione del trasferimento annuale previsto in favore dell'AGEA a valere sul bilancio dello Stato, per cui andrebbe fornito un quadro di stima del maggiore onere che il bilancio dello stato dovrà prevedibilmente sostenere per effetto degli inquadramenti del personale in questione. Va valutata, inoltre, la compatibilità dei detti inquadramenti nell'ambito delle posizioni «vacanti» relative alle dotazioni organiche di diritto previste dalla normativa vigente per il Ministero delle politiche agricole, anche alla luce delle misure di riduzione delle stesse predisposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 (*spending review*). Quanto, poi, al previsto accorpamento dell'INEA e del CRA in un unico ente di ricerca per l'agricoltura (lettera *d*), punto 2)), pur considerando che la Relazione tecnica si limita a fornire i dati relativi al numero delle sedi regionali (n. 20) e delle unità di ricerca (n. 32) destinati ad esser accorpati tra i due enti, sembrerebbero necessarie indicazioni più specifiche in ordine al numero complessivo dei dipendenti interessati per ciascuno dei due enti ed al loro profilo di inquadramento giuridico ed economico, nonché in merito alla piena sostenibilità di misure di accorpamento per quanto concerne le sedi e gli impianti destinati ad ospitare le sedi del nuovo ente unificato. Analoga questione si pone con riferimento poi alla soppressione dell'ISA S.p.A. e al previsto consolidamento delle relative strutture ed organici nell'ISMEA. In merito all'articolo 8, che prevede un credito d'imposta, occorre prendere atto che l'agevolazione in commento è configurata dalla norma come tetto di spesa; tuttavia, va evidenziato che la Relazione tecnica non fornisce alcun dato che consenta di stimare la platea dei potenziali beneficiari e l'entità del credito d'imposta medio che potrebbe venire richiesto. Con riferimento alla modalità di copertura dell'onere, occorre osservare che si tratta della riduzione di importi presenti nella Tabella E della legge di stabilità per il 2014; sarebbe opportuno acquisire un chiarimento rispetto ad eventuali divergenze, in termini di fabbisogno di cassa, associabili alla disposizione in esame, rispetto ai tendenziali costruiti sulla base della precedente finalizzazione, riguardante «Interventi in agricoltura». In merito all'articolo 13, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Relazione tecnica, sarebbe opportuno acquisire conferma del fatto, asserito dalla Relazione medesima, che i flussi del conto di tesoreria non si discosteranno da quelli registrati nell'ultimo triennio. Infine, con riferimento all'articolo 23, recante delega al Governo per il sostegno del settore del riso, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla portata dei criteri direttivi di cui alle lettere *b*) (valorizzazione della produzione risicola) e *d*) (istituzione di un registro per le nuove varietà di riso, gestito dall'ente nazionale

risi), onde valutare l'idoneità dell'apposita clausola di invarianza ad evitare l'insorgere di nuovi oneri in rapporto all'implementazione delle misure correlate ai testé citati criteri direttivi. Per tutti gli aspetti di quantificazione e copertura occorre rinviare, comunque, alla nota numero 39 del 2014 del Servizio bilancio.

Il vice ministro MORANDO consegna una nota relativa al menzionato articolo 8, che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari, in cui si rileva la necessità che il decreto attuativo di tale disposizione rechi misure di monitoraggio sul funzionamento dell'agevolazione fiscale in commento, al fine di garantire che essa sia effettivamente strutturata come tetto di spesa.

Per quanto concerne invece le altre disposizioni segnalate dal Relatore, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, una volta acquisita dal Ministero delle politiche agricole la dovuta documentazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili i documenti integrativi richiesti sull'atto in esame e necessari ad una sua compiuta disamina.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire tali documenti integrativi la prossima settimana, per consentire poi alla Commissione un compiuto esame del provvedimento ai fini della formulazione del relativo parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 3 aprile 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITÀ
SETTORE AGRICOLO)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 3 aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle 14,45 alle 15,50

*SEGUITO AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO N. 282
(AFFARE ASSEGNATO RISULTATI SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO)*

Plenaria

74^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,50.

AFFARI ASSEGNATI

**Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato,
con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 282)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui
all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha avuto luogo, nella giornata di ieri e, per il suo seguito, in quella di oggi, l'audizione infor-

male dell'Amministratore delegato di ENI SpA. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(264) SANGALLI ed altri. – *Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente»*

(268) SANGALLI ed altri. – *Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

(412) STUCCHI. – *Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri*

(652) CARIDI ed altri. – *Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

(869) Daniela VALENTINI ed altri. – *Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri*

- e petizione n. 312 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) dichiara di voler apporre la propria firma agli emendamenti 2.3, 2.4, 2.12, 3.3, 5.5, 6.4, 6.5, 6.9, 6.12, 6.13, 7.2, 8.6, 8.7, 8.9, 10.1, 10.5 e 16.6 del senatore Piccoli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 3 aprile 2014

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 344 e connessi

Riunione n. 7

Relatori: PADUA e ROMANO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

(344) DE POLI. – Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia

(359) RANUCCI. – Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico

(1009) PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie

(1073) ZANONI. – Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie

(Esame di una proposta di testo unificato)

Plenaria**109^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(344) DE POLI. – *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia*

(359) RANUCCI. – *Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico*

(1009) Venera PADUA ed altri. – *Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie*

(1073) Magda Angela ZANONI. – *Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie*

– e **petizioni nn. 542 e 932 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Approvazione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio 2013.

La relatrice PADUA (*PD*) illustra una proposta di testo unificato concordata in sede di comitato ristretto, pubblicata in allegato.

Il relatore ROMANO (*PI*) si associa all'illustrazione appena svolta, ringraziando la relatrice Padua per gli sforzi profusi nell'elaborazione del testo.

La PRESIDENTE propone di adottare il testo unificato in questione come base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE comunica che nel corso di una prossima seduta si svolgerà la discussione generale, cui farà seguito la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MATURANI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e garantendo l'accesso (da parte di altre pubbliche amministrazioni) all'informazione sugli esiti dei controlli svolti.

Il comma 3 dispone che – qualora l'impresa agricola sia in possesso dell'autorizzazione o nulla osta sanitario o della registrazione, della comunicazione o della segnalazione certificata di inizio attività previste per l'esercizio dell'impresa – siano considerati assolti gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 (regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari).

Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione di alcune norme sulla prevenzione degli incendi i depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 5 metri cubi, impiegati da imprenditori agricoli.

Il comma 5 esclude dall'obbligo di costituire e di aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedano oliveti i quali producano olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non superi 200 kg. di olio per campagna di commercializzazione.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più testi unici, intesi alla semplificazione ed al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, con esclusione, tuttavia, della normativa concernente i controlli sanitari.

Il comma 2 dell'articolo 17 prevede che i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, qualora non raggiungano i requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dello stesso articolo, possano essere rilavorati (salvo quanto stabilito dal decreto stesso), per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte; la rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

La Relatrice osserva, in conclusione, che il disegno di legge reca misure accomunate dalla condivisibile finalità di razionalizzare e semplificare gli adempimenti e i controlli sui settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Tuttavia, in riferimento alla norma concernente i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, rileva che andrebbe garantito anche un adeguato controllo all'origine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della prossima settimana, proseguirà l'esame, in sede referente, dei disegni di legge in materia di autismo e di donazione del sangue da cordone ombelicale; nonché, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1328.

Inoltre, potranno svolgersi ulteriori sedute in sede riunita: con la Commissione 13^a, nell'ambito dell'affare assegnato concernente il MUOS; con la Commissione 2^a, per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1417.

Proseguirà inoltre l'istruttoria legislativa concernente il disegno di legge n. 660, nell'ambito degli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 11^a e 12^a.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 344, 359, 1009 E 1073

«Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie»

Art. 1.

(Finalità)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti ai soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico secondo i criteri contenuti nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) al fine di favorire, tenuto conto delle peculiarità dei singoli disturbi dello spettro autistico, il normale inserimento nella vita sociale delle persone che ne sono affette.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffondere la cultura della necessità di una diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;

b) promuovere la piena accessibilità alle informazioni relative all'autismo e ai servizi sanitari correlati;

c) promuovere progetti internazionali di ricerca con particolare riguardo ai settori della genomica, gastroenterologia, neuroimmunità, metabolismo e detossificazione;

d) promuovere la costituzione di banche dati coordinate dall'Istituto Superiore di Sanità che consentano di monitorare l'andamento epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi preventivi terapeutici e riabilitativi erogati.

Art. 2.

(Linee guida)

1. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna ogni tre anni, sulla base della documentazione scientifica nazionale e internazionale, le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico di seguito denominate «Linee guida».

2. Le Linee guida hanno a oggetto le raccomandazioni relative agli interventi farmacologici e non farmacologici per il trattamento dei disturbi

dello spettro autistico basate sull'evidenza, per distinte fasce d'età, di soggetti trattati. L'Istituto Superiore di Sanità pubblica e aggiorna ogni tre anni l'elenco degli esperti esterni e dei centri scientifici e clinici che collaborano alla redazione delle Linee guida. Prima di ogni approvazione triennale delle Linee guida, l'Istituto Superiore di Sanità pubblica il relativo progetto nel proprio sito *internet*, invitando le istituzioni e le figure professionali coinvolte nell'assistenza a soggetti con disturbi dello spettro autistico a fornire suggerimenti e osservazioni. L'Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione degli interessati, nel medesimo sito, procedure informatiche in grado di agevolare l'invio delle osservazioni.

Art. 3.

(Livelli di assistenza)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuate le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

2. Le prestazioni e gli interventi farmacologici e non farmacologici sono realizzati secondo le Linee guida e le raccomandazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, fornire a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, come integrati ai sensi del comma 1 del presente articolo, con fondi diversi dalla quota di riparto delle disponibilità complessive del Servizio sanitario nazionale, si attengono comunque alle Linee guida ai fini dell'individuazione dei trattamenti basati sull'evidenza scientifica.

Art. 4.

(Diritto all'informazione)

1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dalle persone affette da disturbo dello spettro autistico.

Art. 5.

(Politiche in materia di autismo nei piani sanitari regionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono nell'ambito dei rispettivi piani sanitari progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico. A tal fine, nell'ambito della organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province autonome di Trento istituiscono centri di riferimento con compiti di coordinamento dei presidi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la diagnosi tempestiva e stabiliscono percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e la riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;

b) promuovere la formazione sugli strumenti di valutazione e le metodologie validati a livello internazionale, nel rispetto delle linee guida degli operatori sanitari operanti nei servizi di neuropsichiatria infantile, di riabilitazione funzionale e di psichiatria;

c) promuovere la formazione sulle metodologie di intervento educative, validate a livello internazionale, degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico;

d) incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie che hanno in carico persone affette da autismo, allo scopo di ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di cura;

e) garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di informazioni tra operatori sanitari e famiglie;

f) prevedere idonee misure di coordinamento tra i servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria per garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio all'età adulta;

g) rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai servizi territoriali, la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;

h) promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità.

Art. 6.

(Esenzioni)

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 3 aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale

C. 2215 Governo

(Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, rileva preliminarmente che il decreto-legge in titolo interessa le competenze della Commissione per le disposizioni di cui all'articolo 3, che contengono misure in materia di farmaci e quindi di tutela della salute. Avverte inoltre che nella seduta odierna si limiterà alla relazione introduttiva, riservandosi di formulare la sua proposta di parere in un successivo momento.

Introduce quindi l'esame, riferendo che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge recano un intervento normativo in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope resosi necessario dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme introdotte nel testo unico sugli stupefacenti – di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 – con la riforma cosiddetta «Fini-Giovanardi» del 2006, vale a dire con gli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, inseriti nel decreto in sede di conversione (legge n. 49 del 2006). In particolare, la riforma aveva modificato i criteri di classificazione delle sostanze stupefa-

centi e le relative tabelle – che erano state riarticolate e portate da sei a due – e aveva unificato il regime sanzionatorio superando la distinzione precedentemente esistente tra droghe cosiddette «leggere» e «pesanti».

La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli in questione per un vizio attinente non al merito delle norme, bensì al procedimento di formazione. La Corte ha infatti ricordato nella citata sentenza che legge di conversione di un decreto-legge deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto convertito, e ciò in ossequio all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Infatti – ha chiarito la Corte – la legge di conversione è una legge a competenza tipica e in ragione della sua specifica funzione segue un *iter* parlamentare semplificato e caratterizzato da tempi particolarmente rapidi. Da qui derivano i limiti all'emendabilità del decreto-legge. In sostanza, la legge di conversione non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore; diversamente, l'*iter* semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge o alle finalità di quest'ultimo determina un vizio della legge di conversione.

La cancellazione degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* ha comportato il ripristino delle numerose disposizioni del testo unico sugli stupefacenti che i due articoli in questione avevano novellato. Quanto alla classificazione delle sostanze stupefacenti, è venuta meno quella di cui alla legge n. 49 del 2006, che – come detto – prevedeva soltanto due tabelle, e sono quindi tornate in vigore le sei previste in precedenza, le quali non erano tuttavia aggiornate in quanto non riportavano le sostanze stupefacenti di ultima generazione classificate come stupefacenti con i decreti ministeriali di aggiornamento delle tabelle emanati dopo il 2006.

La cancellazione dei citati articoli ha avuto inoltre effetti sulla disciplina del servizio di assistenza farmaceutica relativo alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali per la terapia del dolore.

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame ripristinano le norme introdotte con la riforma del 2005, fatta eccezione per quelle relative al quadro sanzionatorio, che torna quindi ad essere quello antecedente alla riforma Fini-Giovanardi. In sostanza, il decreto ha rivisto le tabelle delle sostanze stupefacenti, in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio; ha ricompreso nelle tabelle le circa 500 sostanze classificate come stupefacenti dopo il 2005; ha ripristinato la disciplina introdotta nel 2006 sulle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali impiegati nella terapia del dolore severo; e ha stabilito la continuazione degli effetti degli atti amministrativi adottati ai sensi delle disposizioni cancellate dalla Corte.

L'articolo 3 del decreto-legge reca disposizioni per consentire l'utilizzo di un farmaco per patologie diverse da quelle previste al momento della sua commercializzazione (utilizzo cosiddetto *off label*) se il farmaco risulta economicamente più conveniente rispetto a un altro regolarmente

autorizzato. L'articolo è intervenuto poco tempo dopo la deliberazione dell'Antitrust che ha sanzionato le aziende farmaceutiche Roche e Novartis per un cartello che ha condizionato le vendite dei farmaci per la cura oculare Avastin (*off label*) e Lucentis (*on label*). Per la precisione, il 5 marzo 2014 l'Antitrust ha disposto, per Roche e Novartis, il pagamento di una multa di 180 milioni di euro per intesa restrittiva della concorrenza. Per il Servizio sanitario nazionale l'intesa ha comportato un esborso aggiuntivo stimato in oltre 45 milioni di euro nel solo 2012, con possibili maggiori costi futuri.

In base all'articolo 3, in caso di motivato interesse pubblico all'utilizzo di un farmaco già in commercio ma per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata (e quindi *off label*), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può avviare le procedure per la registrazione di questa nuova indicazione terapeutica, informando l'azienda produttrice del farmaco. Se l'azienda produttrice cede a titolo gratuito al Ministero della salute i diritti sulla nuova indicazione terapeutica, la sperimentazione avviene a cura dell'AIFA, che si avvale dei fondi per le sperimentazioni cliniche comparative tra i farmaci. In alternativa l'azienda produttrice del farmaco può provvedere essa stessa alla registrazione del farmaco per la nuova indicazione terapeutica, definendo con l'AIFA i termini e le modalità di avvio della fase sperimentale. Nel caso in cui l'azienda farmaceutica si opponga senza motivo alla registrazione dell'indicazione terapeutica, il decreto prevede che l'AIFA dia adeguata informativa di questo sul proprio sito.

Nel corso della sperimentazione, la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA potrà valutare la possibilità di comprendere il farmaco *off label* fra i medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, anche se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci regolarmente autorizzati per la cura della stessa patologia. A tal fine, la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA dovrà valutare l'efficacia e la sicurezza del farmaco, basandosi sui risultati di eventuali sperimentazioni e ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica e sui vantaggi economici derivanti dall'uso del farmaco *off label*. Se la sperimentazione darà esito positivo, il farmaco potrà essere dispensato in via definitiva a carico del Servizio sanitario nazionale anche per le nuove indicazioni.

L'articolo 4 del decreto ne dispone l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Testo unificato C. 68 e abb.

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Mario DALLA TOR (*NCD*), *relatore*, introduce l'esame, riferendo che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione della Camera il parere, per i profili di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente. Il provvedimento istituisce il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

L'ISPRA è stato istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008 ed è nato dall'accorpamento di vari enti operanti nel campo della protezione dell'ambiente, tra cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che era stata istituita con il decreto-legge n. 496 del 1993. Lo stesso decreto-legge del 1993 aveva previsto che le regioni e le province autonome istituissero con proprie leggi agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, chiamate a collaborare con l'ANPA.

Il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» è chiamato ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), i quali – secondo la definizione del testo – rappresentano i livelli essenziali delle prestazioni (ossia gli *standard* qualitativi e quantitativi di attività) da garantire su tutto il territorio nazionale in materia di ambiente (art. 2, comma 1, lett. *e*)), anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria (art. 9, comma 1).

Come noto, l'articolo 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento in esame specifica che l'attuazione dei LEPTA deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa qui proposta, anche delle leggi regionali e provinciali in materia.

Il Sistema nazionale è preposto a numerose attività, tra cui quelle di monitoraggio dello stato dell'ambiente; di controllo dei fattori di inquinamento; di ricerca; di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi; di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche aventi funzioni amministrative in materia ambientale; di collaborazione nella predisposizione di programmi di educazione ambientale; di partecipazione ai sistemi nazionali e regionali di protezione civile.

La disciplina dell'ISPRA viene modificata in alcuni aspetti. Innanzitutto, l'Istituto – che oggi è qualificato come ente pubblico di ricerca – perde la connotazione primaria di ente di ricerca, per il resto conservando la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia (tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, e ora anche di ricerca). È confermata la sua sottoposizione alla vigilanza del ministro dell'ambiente. Viene previsto che i componenti dei suoi organi (già individuati, in base all'articolo 28 del decreto-legge

n. 112 del 2008, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123) durino in carica per quattro anni e possano essere rinnovati per un solo mandato. Sono rivisti i requisiti per la nomina a direttore generale dell'ISPRA.

Nel nuovo ruolo previsto dal testo in esame, l'ISPRA esercita funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale. Tali funzioni sono svolte «con il contributo e la partecipazione sistematica di tutte le componenti del sistema» (art. 6, comma 1, alinea) e sono «finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale». Viene precisato che sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome e che il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema – e quindi anche delle agenzie regionali e provinciali – alle attività di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA avvengono nell'ambito del Consiglio del Sistema nazionale (previsto dall'art. 13). Questo è un organo presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA stesso. Il Consiglio esprime il proprio «parere obbligatorio» su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema nazionale.

Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico l'ISPRA determina innanzitutto i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che – come precisato dall'art. 6, comma 1, lett. a) – costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale e del Catalogo nazionale dei servizi. Ai sensi dell'articolo 9, i LEPTA – che fissano gli *standard* funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali (ossia delle agenzie regionali e provinciali) – sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e sono aggiornati al massimo ogni cinque anni. Il Sistema nazionale è tenuto, nella pianificazione delle proprie attività, a prevedere prioritariamente il raggiungimento dei LEPTA.

Sempre nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, l'ISPRA, tra l'altro, definisce le procedure ufficiali relative alle specifiche attività che svolge a supporto o in collaborazione con le agenzie nel territorio di competenza delle agenzie stesse; regola l'esecuzione di controlli tali da garantire una valutazione costante dell'andamento periodico dei dati ambientali; definisce metodologie per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei dati stessi; promuove e coordina la rete nazionale dei laboratori; sviluppa e gestisce il sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale; si occupa della carta geologica nazionale e, in collaborazione con le regioni e le province autonome, dell'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (art. 6).

Inoltre, l'ISPRA adotta – con il «concorso» delle agenzie regionali – norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia – oltre che di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informa-

zione ambientale – anche di coordinamento del Sistema nazionale stesso (art. 4, comma 4).

L'ISPRA predispone poi il Programma triennale delle attività del Sistema nazionale, con il quale sono individuate le principali linee di intervento per assicurare sull'intero territorio nazionale il raggiungimento dei LEPTA. Il Programma – che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie regionali e provinciali – è adottato previo «parere vincolante» del Consiglio del Sistema nazionale (art. 10, comma 1; ma all'articolo 13, comma 2, si parla di «parere obbligatorio») e previo parere della Conferenza Stato-regioni (art. 10, comma 2).

Ancora, l'ISPRA realizza e gestisce il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), che si avvale di poli territoriali costituiti dai punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie regionali e provinciali. SINA, PFR e SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET. La rete SINANET è alimentata con dati trasmessi, tra l'altro, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici (art. 11).

Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati (art. 12).

È previsto un regolamento che stabilisca le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito del controllo esercitato dal Sistema nazionale, nonché il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Il regolamento è predisposto dall'ISPRA, con il contributo delle agenzie, ed è emanato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 14).

Il provvedimento rivede anche la disciplina delle agenzie regionali e delle province autonome. In particolare, si prevede: *a*) che debbano essere persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile; *b*) che la disciplina della loro struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività sia dettata da leggi delle regioni e delle province autonome, nel rispetto però dei LEPTA (sui quali è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e tenendo conto del Programma triennale delle attività (sul quale è previsto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni); *c*) che il loro direttore generale debba possedere i requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (art. 8); *d*) che devono svolgere le attività necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori; *e*) che possano svolgere attività ulteriori rispetto a quelle previste dai LEPTA e dal Piano triennale, e in particolare che possano svolgere – sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni – anche attività soggette a tariffa in favore di soggetti pubblici o privati (le tariffe sono definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Le agenzie – come detto – sono state istituite dal decreto-legge n. 496 del 1993, prima della riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Questo aveva rinviato la loro disciplina alle leggi regionali e provinciali, limitandosi a stabilire alcuni principi: in particolare, che le agenzie dovessero avere autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

Il finanziamento delle funzioni dell'ISPRA è garantito con un contributo dello Stato. Quanto al finanziamento delle agenzie regionali e provinciali, è previsto che il CIPE vincoli annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale. Il CIPE procede sulla base di criteri che dovranno essere fissati con il decreto del Presidente del Consiglio che determina i LEPTA (decreto per il quale, come detto, è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e in ogni caso previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Le attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome in favore delle rispettive agenzie.

Le spese per il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e per lo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle diverse tipologie di valutazione ambientale sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del ministro dell'ambiente. Con decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le modalità per l'assegnazione alle agenzie regionali degli introiti in questione, nonché le modalità di compartecipazione di dette agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente (art. 15).

L'ISPRA e le agenzie possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15 (art. 16).

L'articolo 16 prevede che la legge entri in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione e le regioni e le province autonome devono in questo termine recepire le disposizioni della stessa; peraltro l'articolo 8 prevede che abbiano un anno dall'entrata in vigore della legge per apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle nuove disposizioni di cui all'articolo 8 stesso.

In conclusione, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento in esame, segnalando però alla Commissione di merito la necessità di chiarire alcuni punti del testo. In particolare, dovrebbe essere chiarito se il parere del Consiglio del Sistema nazionale sul programma triennale delle attività sia «vincolante», come previsto dall'articolo 10, comma 1, ovvero soltanto «obbligatorio», come previsto dall'ar-

articolo 13, comma 2. Parimenti, andrebbe chiarito il termine entro il quale le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare le proprie legislazioni alla riforma in esame: sembra infatti che gli articoli 7, comma 7, e 16, comma 3, contengano al riguardo disposizioni non coerenti tra loro. Ancora, ritiene che all'articolo 4, comma 4, si dovrebbe chiarire in che cosa consista il «concorso delle agenzie» ivi previsto, in modo da assicurare il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale.

Segnala, infine, che la proposta di legge in esame prevede che le tariffe per i servizi erogati dalle agenzie regionali e delle province autonome siano definite a livello nazionale: in tal senso dispongono gli articoli 7, comma 5, e 15, comma 4. A questo proposito, premesso che personalmente reputa forse preferibile l'uniformità delle tariffe sul territorio nazionale, si rimette alla Commissione.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*) concorda con il relatore sul fatto che sarebbe preferibile che le tariffe fossero uniformi sul territorio nazionale, e quindi stabilite a livello centrale. Quanto al parere del Consiglio del Sistema nazionale sul programma triennale delle attività, ritiene che questo dovrebbe essere vincolante, in modo da rafforzare la partecipazione delle agenzie regionali alla predisposizione di questo importante atto di pianificazione delle attività, fermo restando che su di esso, come detto dal relatore, è comunque prevista l'acquisizione del parere delle regioni.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene, per contro, che si dovrebbe consentire alle regioni e alle province di Trento e Bolzano di stabilire autonomamente le tariffe per i servizi a pagamento erogati dalle loro agenzie territoriali. Sottolinea infatti come l'autonomia finanziaria, che riguarda anche aspetti come la determinazione delle tariffe per servizi resi da pubbliche amministrazioni o comunque enti regionali, sia un profilo qualificante dell'autonomia regionale. Rileva inoltre come l'autonomia finanziaria – e pensa soprattutto a quella delle regioni a statuto speciale – non comporti soltanto vantaggi, come da parte di qualcuno si sostiene, ma anche responsabilità: responsabilità che si vedono bene oggi, quando anche le regioni sono chiamate a razionalizzare la spesa e a tenere in ordine i bilanci.

Il presidente Renato BALDUZZI osserva incidentalmente che sul tema del finanziamento delle regioni a statuto speciale a confronto con quello delle regioni a statuto ordinario la Commissione ha avuto modo di ascoltare nella seduta di ieri le interessanti e utili relazioni dei professori Cerea, De Martin e De Siervo, auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Quanto al tema delle tariffe per i servizi erogati dalle agenzie territoriali per l'ambiente, concorda con il senatore Lanièce che si dovrebbe consentire alle regioni e alle province di Trento e Bolzano di fissarle auto-

nomamente, sia perché si tratta di servizi resi da enti che, pur inseriti nella rete del Sistema nazionale, sono comunque enti pubblici regionali e provinciali, sia – più in generale – perché non si può costruire uno Stato regionale come quello previsto dalla Costituzione – sia da quella vigente, sia da quella disegnata nella riforma proposta dal Governo – se non si prevedono margini di flessibilità e di differenziazione tra i territori.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*) osserva che, su questo tema delle tariffe, si potrebbe ipotizzare una via mediana, nel senso che le tariffe potrebbero essere stabilite autonomamente dalle regioni, ma sulla base del principio che le stesse «devono tendenzialmente armonizzarsi con le tariffe indicate a livello nazionale».

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*), premesso che, a suo giudizio, la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe di regola prendere le parti delle autonomie territoriali, e quindi propendere per il principio della flessibilità territoriale delle discipline nazionali in tutti i casi in cui non sia evidentemente necessaria l'uniformità sul territorio nazionale, ritiene più giusto consentire alle regioni e alle province di Trento e Bolzano di stabilire autonomamente le tariffe dei servizi erogati dalle proprie agenzie.

Il presidente Renato BALDUZZI, premesso di ritenere importante la difesa delle autonomie regionali, che oggi qualcuno mette in discussione, esprime l'avviso che il ruolo che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamata a svolgere – quale si desume dall'articolo 126 della Costituzione – non sia però quello di difendere sempre e comunque gli interessi, dichiarati o presumibili, delle regioni, bensì quello di esprimere, attraverso un organo specializzato e alla luce della Costituzione e degli statuti speciali, il punto di vista del Parlamento su questioni rilevanti per le regioni o per il regionalismo.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) ritiene che l'autonomia tariffaria sia un corollario dell'autonomia finanziaria e debba essere riconosciuta alle regioni tanto più quando si tratta di tariffe per servizi resi da enti pubblici regionali. Fa presente, del resto, che la differenziazione territoriale delle tariffe dovute per i servizi resi dagli enti territoriali è un fatto normale, basti pensare ai servizi espletati dai comuni, ad esempio quello di raccolta dei rifiuti.

Il senatore Mario DALLA TOR (*NCD*), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese**C. 2208 Governo**

(Parere alla XI Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame

Il senatore Roberto RUTA (*PD*), *relatore*, avverte che si limiterà alla relazione introduttiva, riservandosi di formulare la sua proposta di parere in un momento successivo, così da tenere conto, se possibile, anche delle modifiche che, a quanto sembra, la Commissione di merito apporterà al testo. Si tratta infatti di un testo che ha suscitato perplessità, anche nella maggioranza, per esempio nella parte in cui eleva da uno a tre anni la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, col rischio, secondo molti, di aumentare soltanto il precariato, e non anche l'occupazione.

Ciò premesso, introduce l'esame, riferendo che il decreto-legge contiene disposizioni in materia di lavoro a termine, apprendistato, servizi per il lavoro, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà. Più in dettaglio, l'articolo 1 contiene disposizioni per facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato (cosiddetto lavoro a termine) e alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

A tale fine, si prevede – come anticipato – l'innalzamento da 12 a 36 mesi della durata del rapporto a tempo determinato – vale a dire contratto a tempo determinato o somministrazione a tempo determinato – che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione. Si prevede inoltre che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non possa eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono però sempre stipulare un contratto a tempo determinato. Infine, si prevede che le proroghe possano essere otto al massimo, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.

L'articolo 2 detta disposizioni per semplificare la disciplina dell'apprendistato. A tal fine, si prevede l'obbligo della forma scritta solamente per il contratto e per il patto di prova, e quindi non più anche per il piano formativo individuale. Si sopprime la previsione in base alla quale i datori di lavoro che occupino almeno 10 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti solo a condizione che nei tre anni precedenti abbiano assicurato la prosecuzione del rapporto di lavoro ad almeno la metà degli apprendisti al termine dell'apprendistato. Si prevede che, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, nella retribuzione dell'apprendista si debba tener conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché, in misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo, delle ore di formazione. Si prevede infine la facoltà – e non più l'obbligo – per i datori di lavoro di

integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta in azienda, con l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda.

L'articolo 3 detta misure per garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea: a tal fine si prevede l'eliminazione del requisito del domicilio. Più precisamente, si consente che cittadini italiani, cittadini comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possano, a prescindere da dove abbiano la residenza, essere iscritti nell'elenco anagrafico dei soggetti che sono in cerca di lavoro e che intendono avvalersi dei servizi competenti. Analogamente, la prova dello stato di disoccupazione necessaria per fruire di alcune azioni di politica attiva può ora essere presentata presso i servizi competenti di qualsiasi parte del territorio, e non più dove l'interessato ha il domicilio.

L'articolo 4 detta disposizioni per la dematerializzazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese che lo chiedono.

L'articolo 5 demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per l'individuazione dei datori di lavoro che possono beneficiare, entro i limiti delle risorse disponibili, delle agevolazioni già previste dalla legislazione vigente per i contratti di solidarietà. Le risorse da destinare ai contratti di solidarietà vengono nel contempo portate da 5,16 milioni a 15 milioni di euro dal 2014.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno 21 marzo 2014.

Il deputato Elisa SIMONI (*PD*) conferma che la Commissione di merito – della quale è componente lei stessa – è orientata a modificare il testo del decreto per correggerne alcuni aspetti che hanno suscitato perplessità. In particolare, rileva che le misure per incentivare il ricorso ai contratti di apprendistato rischiano di far incorrere l'Italia in una procedura di infrazione europea in quanto potrebbero essere considerate come un espediente per sostenere le imprese italiane con aiuti di Stato non consentiti dalla legislazione dell'Unione europea. Si tratta quindi di scongiurare questo rischio, nel contempo però facilitando l'assunzione di apprendisti, che oggi è ostacolata dalla complessità dell'*iter* burocratico.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (*FI-PdL*), premesso che il decreto contiene alcune misure condivisibili, ma nel complesso non è, a suo giudizio, sufficiente per l'obiettivo che si prefigge, quello del rilancio dell'occupazione, fa presente che molte imprese sono in difficoltà a pagare i salari ai dipendenti a causa dei ritardi con cui le pubbliche amministrazioni saldano i propri debiti e che un aiuto per queste imprese potrebbe venire da una moratoria nel versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori.

Il presidente Renato BALDUZZI, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Imprese artigiane**Testo unificato S. 264 e abb.**

Parere alla 10^a Commissione del Senato
(Esame e rinvio)

La Commissione avvia l'esame.

Il deputato Elisa SIMONI (*PD*), premesso che si limiterà alla relazione introduttiva, riservandosi di formulare la sua proposta di parere in un momento successivo, introduce l'esame, riferendo che il testo unificato in titolo è stato adottato come testo base dalla 10^a Commissione del Senato nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge in materia di imprese artigiane S. 264, S. 268, S. 652 e S. 869 e si propone di tutelare i mestieri e le imprese artigianali. Al riguardo, osserva che si tratta di un campo nel quale sono rilevanti le competenze delle regioni e dei comuni e che in alcune realtà sono già state sperimentate forme di accompagnamento nel passaggio generazionale, che sono importanti anche perché una delle ragioni per le quali gli antichi mestieri artigiani vanno scomparendo è che i maestri non si fidano degli aspiranti apprendisti e preferiscono in qualche caso chiudere l'attività piuttosto che cederla.

Quanto al contenuto del provvedimento, il capo I (articoli 1 e 2) definisce principi e finalità della legge. Come chiarisce l'articolo 1, il provvedimento intende valorizzare le eccellenze artigianali e la cultura del saper fare artigiano, nonché incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani. Al conseguimento dei due obiettivi anzidetti vengono chiamati tanto lo Stato, quanto le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative e competenze. Quanto alle regioni, il provvedimento contiene una clausola generale di salvaguardia, la quale, oltre a dichiarare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome stabilite dai rispettivi statuti speciali e norme di attuazione, precisa che nelle materie attribuite dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, queste ultime esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui al provvedimento in esame.

L'articolo 2 individua in linea generale le misure che i pubblici poteri devono porre in essere per conseguire gli obiettivi della legge, precisando che tali misure devono essere perseguite, in modo coordinato, da tutti i livelli istituzionali di governo e dalle forze economiche e sociali, sulla base di intese interistituzionali e concertazioni tra Governo e parti sociali e attraverso «un'azione nazionale di sistema intesa quale insieme coordinato e integrato di misure».

Il capo II (articoli 3-5) definisce gli strumenti di programmazione e di intervento.

In particolare, l'articolo 3 individua come strumento di coordinamento principale delle politiche pubbliche in questo campo il «Programma nazionale di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incen-

tivazione del trasferimento generazionale di impresa». Il Programma è adottato ogni tre anni dal Governo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Le regioni, a loro volta, sono chiamate a concorrere alle azioni individuate dal Programma e a destinare a tal fine adeguate risorse e strumenti nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.

Il coordinamento delle azioni del Programma è affidato dall'articolo 4 ad un'apposita Cabina di regia nazionale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ne fanno parte il ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede, il ministro dello sviluppo economico e i rappresentanti delle regioni, delle province, delle camere di commercio e delle organizzazioni sindacali e d'impresa del settore artigiano. L'articolo 5 prevede che la cabina di regia si avvalga della società Italia lavoro, la quale è chiamata anche a fornire supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio, nonché dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). In caso di cofinanziamento regionale, le regioni e le province autonome possono avvalersi di propri enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio connesse al Programma nazionale.

Il Capo III (articoli 6-11) detta norme specifiche per la valorizzazione delle eccellenze artigianali e la promozione dei mestieri artigiani. In particolare, l'articolo 6 reca misure per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri basati su tecniche tradizionali o strumenti antichi o rari. Il provvedimento prevede che tali attività siano riconosciute con la qualifica di «Tesori umani viventi». L'articolo individua gli elementi distintivi di tali attività, per il resto rinviando a un decreto ministeriale – da adottarsi d'intesa con le regioni – la definizione dei criteri e le modalità per la loro individuazione. Sulla base di tali criteri, i comuni sono chiamati a censire i «Tesori umani viventi» esistenti sul proprio territorio, mentre alle regioni spetta tenere, sulla base dei censimenti comunali, elenchi regionali delle attività in questione.

L'articolo 7 prevede misure per informare i soggetti interessati al trasferimento di competenze e di imprese artigiane. A tal fine, il Governo definisce e promuove specifici programmi nazionali di informazione e di orientamento, mentre alle regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, spettano le concrete attività di informazione e di orientamento.

Quanto alla formazione dei giovani che aspirano a diventare artigiani, l'articolo 8 prevede che il Governo concordi annualmente con le regioni un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani. È precisato però che l'organizzazione e il sostegno della formazione spettino ai sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e con la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche. In particolare, è previsto che le regioni programmino l'offerta formativa, in accordo con le province e con le camere di commercio locali, sulla base di un'azione di analisi e verifica dei fabbisogni

formativi delle imprese artigiane nei territori di riferimento. A tal fine, le regioni devono adottare appositi strumenti di programmazione annuale concordati con ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli enti formativi devono essere certificati e accreditati. Le attività di formazione devono obbligatoriamente prevedere stage o comunque forme di alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana.

Le regioni sono chiamate inoltre a istituire e promuovere, con proprie leggi, il sistema della «bottega scuola», definita quale modalità di formazione e di incontro tra giovani studenti, soggetti in cerca di occupazione e botteghe artigiane.

L'articolo 9 prevede l'istituzione, presso Unioncamere, della «Borsa dell'iniziativa artigiana», definita quale luogo di incontro tra i maestri artigiani interessati a vendere la propria impresa e i giovani interessati ad acquistarla.

L'articolo 10 prevede misure per favorire l'avvio, l'esercizio e il trasferimento d'impresa artigiana, sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa tra lo Stato, le regioni e le categorie interessate.

In base all'articolo 11, le regioni promuovono la stipula di accordi e intese in sede di conferenza Stato-regioni per coordinare l'esercizio delle competenze normative nelle materie toccate dalla legge, sulla base dell'individuazione delle migliori pratiche e della verifica dei risultati conseguiti dalle regioni stesse e dagli enti locali nei rispetti ambiti d'intervento.

Il capo IV (articoli 12-15) individua alcuni incentivi al trasferimento generazionale di impresa artigiana. In particolare, l'articolo 12 prevede che le regioni, attraverso i servizi per il lavoro, gli enti bilaterali e il sistema delle camere di commercio, monitorino le botteghe artigiane per individuare quelle il cui titolare stia per cedere l'attività, per pensionamento o altro motivo. Si prevede altresì che le regioni favoriscano l'incontro di domanda e offerta ai fini del trasferimento generazionale di impresa artigiana; definiscano percorsi per il trasferimento generazionale di impresa che prevedano la sottoscrizione di un patto tra il candidato alla rilevazione dell'attività imprenditoriale e il servizio per il lavoro; prevedano servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti; sostengano la funzione di mentore svolta dagli artigiani cedenti e l'attività di formazione dei giovani, riconoscendo ai primi un'indennità di tutoraggio e ai secondi un'indennità formativa, per non più di tre anni.

L'articolo 13 prevede incentivi e aiuti per coloro che rilevano un'impresa artigiana, nella forma di prestiti d'onore per il sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività. I prestiti sono restituibili in cinque anni con tasso di interesse agevolato e sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi al fine del consolidamento dell'attività, purché concessi entro tre anni dal trasferimento d'impresa.

La definizione delle modalità di attuazione di queste misure sono demandati a un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

n. 400 del 1988, sul quale è previsto il parere delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata, nonché quello delle associazioni di categoria.

Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della legge.

L'articolo 14 definisce misure di sostegno fiscale al trasferimento generazionale di impresa artigiana e per la defiscalizzazione delle start-up, prevedendo, in particolare, che le attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana sono esentate dall'imposizione IRAP e IRPEF per i primi tre esercizi di imposta, nei limiti consentiti dalla disciplina dell'Unione europea. Le modalità di attuazione dell'articolo sono anche in questo caso definite con regolamento ministeriale, sentita la Conferenza unificata e le associazioni di categoria.

L'articolo 15 definisce misure per il sostegno alle attività di formazione dei giovani artigiani e per il cofinanziamento statale dei voucher formativi regionali. In particolare, le leggi regionali possono prevedere voucher formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative per la rilevazione di imprese artigiane. In tal caso, i voucher formativi devono essere integrabili con un contributo statale, nella misura e secondo le modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale, sentita la conferenza unificata.

Il capo V (articoli 16-18) provvede alla copertura finanziaria dell'intervento e detta disposizioni finali. Per la copertura finanziaria, l'articolo 16 attinge alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, finalizzando agli obiettivi della legge 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. I fondi devono servire, tra l'altro, al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio. L'articolo 17 dispone invece un taglio lineare permanente sulle dotazioni per le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, fino a garantire risorse per almeno 250 milioni di euro.

L'articolo 17, infine, prevede che le disposizioni attuative della legge siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la conferenza unificata.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*) reputa importante favorire e sostenere il passaggio generazionale delle imprese e dei mestieri artigiani, anche perché è l'unico modo per conservare competenze preziose che rischiano altrimenti di scomparire. Esprime peraltro perplessità sulla locuzione «tesori umani viventi», che giudica troppo ridondante.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) rileva che il riferimento alle province contenuto nel testo dovrà essere probabilmente soppresso una volta che il disegno di legge Delrio – che è oggi in discussione nell'aula della Camera (C. 1542-B) – sia stato approvato in via definitiva:

quest'ultimo comporta infatti la revisione delle funzioni delle province in linea con la loro trasformazione in enti di secondo grado.

Il presidente Renato BALDUZZI osserva che gli obiettivi del provvedimento sono certamente importanti e meritevoli, ma che d'altra parte non si può non tenere conto del fatto che tanto la materia dell'artigianato, quanto quella della formazione professionale pubblica, sono oggi rimesse alla competenza legislativa residuale delle regioni. Invita pertanto la relattrice a tenere conto anche di questo, nel momento in cui formulerà la sua proposta di parere.

Il deputato Elisa SIMONI (*PD*), *relatore*, osserva che è vero che l'artigianato è oggi materia di competenza regionale, ma è anche vero che occorre un intervento a livello nazionale per sostenere questo settore importante per l'economia, oltre che per la storia, dell'intero Paese.

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (*FI-PdL*) rileva, a sua volta, che l'artigianato è materia di competenza legislativa delle regioni. Esprime inoltre perplessità sulla formulazione del testo, che non chiarisce i propri obiettivi: in particolare, non si capisce se si vuole promuovere l'artigianato in generale o soltanto le «eccellenze artigianali», come dice l'articolo 1, comma 1, lett. *a*). Trova altresì troppo macchinoso il sistema amministrativo qui proposto, che prevede azioni coordinate, programmi nazionali d'intervento, concertazioni e perfino una cabina di regia nazionale, la quale, per di più, può avvalersi della società Italia lavoro s.p.a., che, a suo avviso, non ha dato fin qui prova di grande efficienza. Osserva infine che le risorse stanziare sono insufficienti, senza contare che si tratta di somme che vengono tolte dal Fondo di garanzia per le piccole e le medie imprese.

Il presidente Renato BALDUZZI, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

ALLEGATO 1

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(Testo unificato C. 68 e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti nella Commissione di merito;

rilevato che:

il provvedimento istituisce il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge n. 496 del 1993;

la materia della tutela dell'ambiente è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

vengono in rilievo anche le materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali e del coordinamento informativo dei dati, che l'articolo 117, secondo comma, lett. g) e lett. r) attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali la determinazione dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) (art. 6, comma 1, lett. a)), la predisposizione del programma triennale delle attività del Sistema nazionale (art. 10) e l'adozione di norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale (art. 4, comma 4);

è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: infatti i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 9, comma 3); il programma triennale delle attività

del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni (art. 10, comma 2); tutti gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo «parere obbligatorio» del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano, oltre al presidente e al direttore generale dell'ISPRA, i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome (art. 13, comma 2); le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA «con il concorso delle agenzie» (art. 4, comma 4); il regolamento che stabilisce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale è emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 14, comma 3); la quota del Fondo sanitario nazionale che regioni e province autonome devono destinare al finanziamento delle agenzie è determinata dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 15, comma 2); le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio di pareri su domande di autorizzazione ambientale e le modalità di compartecipazione delle agenzie ai proventi delle sanzioni amministrative da esse comminate sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 15, comma 6);

è precisato che il Sistema nazionale attua i LEPTA nel rispetto, oltre che del provvedimento in esame, delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia (art. 2, comma 1, lett. a));

è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, che si presenta tuttavia nel complesso come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile» (art. 7, comma 1); che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati, ma applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente (art. 7, comma 5); che il loro direttore generale debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (art. 8, comma 1); che le tariffe da esse applicate debbano essere definite a livello nazionale (art. 15, comma 4);

è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività (art. 7, comma 2), fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (art. 7, comma 7);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si chiarisca se il parere del Consiglio del Sistema nazionale sul programma triennale delle attività è «vincolante» (come previsto dall'arti-

colo 10, comma 1) ovvero soltanto «obbligatorio» (come previsto dall'articolo 13, comma 2);

2) si coordinino le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 7, e 16, comma 3, che stabiliscono i termini entro i quali le regioni e le province autonome devono adeguare le proprie legislazioni al provvedimento in esame;

e con le seguenti osservazioni:

a) in luogo di tariffe nazionali per i servizi erogati dalle agenzie regionali e delle province autonome (art. 7, comma 5, e art. 15, comma 4) si consenta che le tariffe siano stabilite, sui territori di rispettiva competenza, dalle regioni e dalle province autonome, sulla base di criteri definiti a livello nazionale;

b) all'articolo 4, comma 4, si preveda il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» ivi previsto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 20 marzo scorso e passa all'esame delle proposte emendative presentate (*si veda l'allegato al resoconto sommario della seduta del 20 marzo 2014*)

Roberto FICO, *presidente*, pone in votazione la proposta emendativa 2.22 Rossi su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) illustra la propria proposta emendativa, sottolineando che è volta a favorire la specializzazione per aree tematiche delle sedi territoriali della Rai.

Roberto FICO, *presidente*, pone in votazione la proposta emendativa 2.23 Airola su cui il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che le proposte emendative del deputato Migliore sono state fatte proprie dal collega Grassi.

La Commissione con distinte votazioni approva le proposte emendative 2.24 Peluffo, 2.25 Airola, 2.26 Migliore e 2.27 Migliore, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), *relatore*, fa presente, che recependo anche le indicazioni dei colleghi, ha proceduto a riformulare la propria proposta emendativa 2.29.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla proposta di istituire un canale dedicato all'informazione istituzionale, temendo che ciò possa comportare, da un lato, un aumento dei costi per la Rai e, dall'altro, che i lavori parlamentari non siano più trasmessi sulle tre reti generaliste, con il rischio che siano confinati in un canale apposito con percentuali di ascolto sicuramente inferiori. Osserva inoltre che attualmente l'informazione istituzionale è già ben assicurata sia attraverso le reti generaliste della Rai, sia attraverso la stessa Radio Radicale, che per questo servizio riceve un compenso dallo Stato. Pertanto, pur comprendendo le finalità della proposta del collega, volta a garantire la divulgazione dell'attività istituzionale, auspica che si valuti la possibilità di addivenire ad una riformulazione che tenga conto di queste considerazioni.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*), dichiara di condividere le osservazioni del collega Gasparri.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*), dopo aver sottolineato il rischio che con la creazione di un apposito canale, l'informazione istituzionale possa essere esclusa dalle reti generaliste, invita i colleghi a considerare l'opportunità di non adottare questa disposizione ovvero di andare nella direzione indicata dal collega Gasparri.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) precisa che il canale istituzionale dovrebbe, a suo avviso, rappresentare un'offerta aggiuntiva rispetto a quella già attualmente garantita dalle reti generaliste. Condivide comunque i timori dei colleghi sulla eventualità che con la condizione contenuta nella proposta di parere la Rai possa trasmettere tutta l'informazione istituzionale esclusivamente su questo canale. La riformulazione proposta sembra tuttavia escludere questa possibilità, anche se appare utile svolgere al riguardo un approfondimento.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*) suggerisce di inserire nel testo proposto dal relatore, subito dopo la parola «Rai», la parola «anche», che a suo giudizio potrebbe garantire che l'informazione istituzionale non sia trasmessa esclusivamente sull'apposito canale dedicato.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) sottolinea come la funzione del canale istituzionale debba essere quella di avvicinare maggiormente gli italiani all'attività delle Camere e delle istituzioni, utilizzando un linguaggio più accessibile, come dovrebbe essere proprio del servizio pubblico.

Il deputato Francesco Saverio GAROFANI (*PD*), attesa la particolare complessità degli argomenti trattati, invita il relatore a valutare l'accantonamento delle proposte emendative di cui si sta discutendo. E' inoltre dell'avviso che l'informazione parlamentare dovrebbe includere anche l'attività del Parlamento europeo, cui andrebbe dedicato un maggiore rilievo.

Il deputato Giorgio LAINATI (*PdL*), nel condividere quest'ultima valutazione del collega Garofani, visto che l'informazione sull'attività del Parlamento europeo è attualmente confinata al sabato mattina, ritiene che sia importante trovare una soluzione su questo specifico punto. Si tratta quindi un tema delicato e meritevole di un ulteriore approfondimento. Quanto all'informazione istituzionale, fa presente che attualmente le dichiarazioni di voto sono trasmesse sulle reti generaliste in orari di buon ascolto. E' quindi a suo avviso opportuno che siano mantenute su queste reti.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), *relatore*, nel prendere atto delle osservazioni dei colleghi, ritiene che la riformulazione oggi proposta possa costituire una buona base di lavoro, visto che anche lo stesso sottosegretario Giacomelli aveva apprezzato la proposta contenuta nel parere di istituire un canale di informazione istituzionale che avrebbe dovuto altresì utilizzare un linguaggio più accessibile a tutti i cittadini. Si riserva quindi di approfondire ulteriormente il tema e per questo motivo chiede al presidente di accantonare la propria proposta emendativa e quelle dei colleghi ad essa correlate.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che sono accantonate le proposte emendative 2.29 del relatore nel testo da lui riformulato, nonché le proposte emendative 2.28 Centinaio e 2.31 Airola.

La Commissione approva quindi la proposta emendativa 2.30 Scavone, fatta propria dal deputato Lainati.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), *relatore*, ricorda che con riferimento alla proposta emendativa 2.32 Nesci, fatta propria dal senatore Airola, aveva proposto alla firmataria di riformularla, prevedendo che la

Rai si impegnasse a valorizzare il Sud al pari delle altre aree geografiche dell'Italia.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) condivide la riformulazione proposta dal relatore.

Il senatore Gian Marco CENTINAIO (*LN-Aut*) è dell'avviso che essendo il Sud già abbondantemente valorizzato il termine valorizzazione non sia appropriato.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*), con riferimento all'ultimo periodo della proposta emendativa della collega Nesci, teme che il suo accoglimento possa determinare un incremento dei costi per la Rai.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), *relatore*, chiede l'accantonamento della proposta emendativa 2.32 Nesci.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che la proposta emendativa 2.32 Nesci è accantonata e pone quindi in votazione la proposta emendativa 2.33 Marazziti, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), *relatore*, esprime parere contrario sulle proposte emendative 3.1 Centinaio e 3.4 Centinaio e parere favorevole sulle proposte emendative 3.2 Migliore e 3.3 Migliore.

Il senatore Gian Marco CENTINAIO (*LN-Aut*), illustrando le proposte emendative di cui è firmatario, evidenzia come con la prima, al fine di favorire la trasparenza, si chiede che la Rai adotti procedure concorsuali per la scelta di tutte le società che con essa collaborano, anche con riferimento all'informazione locale. Con la seconda, invece, si intende impegnare la Rai a collaborare, anche mediante co-produzioni, con gli altri operatori nazionali e regionali su temi ed aspetti di interesse locale.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) è del parere che le soluzioni prospettate dal collega Centinaio, specie con riguardo all'informazione regionale, debbano essere valutate non già in relazione all'esame del contratto di servizio, bensì della concessione.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), pur condividendo la necessità che si presti grande attenzione all'importante ruolo che l'emittenza locale riveste nel panorama informativo, teme, tuttavia, che con l'eventuale accoglimento di questa proposta emendativa si rischi di frazionare il servizio pubblico nell'ultimo periodo di vigenza della concessione. Per questa ragione esprime la propria contrarietà.

Il deputato Giorgio LAINATI (Pdl) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte emendative 3.1 Centinaio e 3.2 Centinaio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative 3.1 Centinaio e 3.4 Centinaio e approva le proposte emendative 3.2 Migliore e 3.3 Migliore.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, nell'esprimere parere favorevole sulle proposte emendative 4.1 Relatore, 4.2 Peluffo, 4.3 Liuzzi, 4.4 Migliore, 4.5 Airola, 4.7 Migliore, 4.8 Migliore, 4.9 Nesci, 4.10 Airola, 4.11 Peluffo, 4.12 Peluffo e 4.13 Relatore, chiede al presidente che la proposta emendativa 4.6 Peluffo si esamini dopo il voto sulle altre, necessitando di un approfondimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative 4.1 Relatore, 4.2 Peluffo, 4.3 Liuzzi, 4.4 Migliore, 4.5 Airola, 4.7 Migliore, 4.8 Migliore, 4.9 Nesci, 4.10 Airola, 4.11 Peluffo, 4.12 Peluffo e 4.13 Relatore.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, intende proporre una riformulazione della proposta emendativa 4.6 Peluffo. Mentre non nutre dubbi sulla prima parte, esprime invece delle perplessità sul tema dei diritti e, in particolare, sulla possibilità che i produttori partecipino ai diritti su programmi che la Rai finanzia interamente, appaltandone quindi la sola produzione. Una soluzione potrebbe consistere nel prevedere che i diritti siano proporzionali all'investimento sostenuto dai produttori. Si tratta di un tema molto serio e sentito, tanto è vero che attualmente è aperto un tavolo di trattativa tra la Rai e le associazioni rappresentative dei produttori. È dunque dell'avviso che occorra predisporre, sentita anche l'opinione dei colleghi, una nuova formulazione della proposta emendativa, che pervenga a un punto di equilibrio tra le opposte esigenze.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) si dichiara d'accordo sulla proposta emendativa in oggetto fino al punto in cui si parla dei finanziamenti europei del programma Media. Ritiene che la parte successiva della proposta rischi di creare confusione e squilibri, dato che potrebbe favorire finanziariamente determinate società che ricevono incarichi di produzione senza presentare soggetti o sceneggiature. È poi dell'avviso che la Commissione non possa intervenire con indirizzi su una materia che dovrebbe essere demandata ad accordi tra le parti. Sostiene infine come occorra insistere affinché in Rai siano maggiormente sfruttate le risorse interne che, a suo avviso, sono attualmente sottoutilizzate, come nel caso degli sceneggiatori e produttori esecutivi.

Il senatore Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea come la questione sia particolarmente delicata perché coinvolge risorse provenienti dal canone pagato dai cittadini. Ritiene che non si deb-

banano slegare gli investimenti e i ritorni economici e che dunque, per non penalizzare eccessivamente Rai e non creare rendite di posizione, occorra procedere a una riformulazione della proposta emendativa nel senso della proporzionalità dei diritti.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*) sostiene che occorra valorizzare i soggetti che offrono un prodotto già confezionato, al contrario di coloro che sono solo produttori su commissione. Anch'egli è dunque dell'opinione che la proposta emendativa presentata dal collega Peluffo vada riformulata introducendo dei bilanciamenti.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) invita i colleghi a riflettere sulla necessità di non appesantire con vincoli eccessivi i rapporti contrattuali. Teme infatti che disposizioni simili rischino di pregiudicare gli stessi risultati che intendono realizzare.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), ricollegandosi a quanto già detto in precedenza quando è intervenuto sul complesso degli emendamenti, chiarisce che la sua proposta emendativa trae origine dal percorso auditivo svolto in Commissione e, in particolare, dall'audizione dell'associazione dei produttori televisivi. La proposta di cui è firmatario è stata redatta sulla falsariga di un'analogia disposizione già contenuta nell'articolo 10 del Contratto di servizio per il 2007-2009, che disciplinava specificamente la materia. Sottolinea come in altri Paesi europei, come la Francia, vi siano esempi di maggiore apertura al mercato con impatti positivi sullo stesso servizio pubblico. Nel ritenere che la sua proposta non interferisca con gli accordi contrattuali tra la Rai e i produttori, evidenzia come essa abbia comunque sollevato un dibattito in Commissione.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), *relatore*, sulla base degli interventi dei colleghi, ritiene opportuno proporre l'accantonamento della proposta emendativa in questione.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che la proposta emendativa 4.6 Peluffo è accantonata. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

ALLEGATO

**Parere sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello
Sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa
per il triennio 2013-2015**

Riformulazione proposta emendativa

2.29 (rif.)

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 1, la lettera u) sia sostituita con la seguente lettera: «u) per l'informazione istituzionale: entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, la Rai, attraverso uno dei propri canali, è tenuta ad assicurare, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la trasparenza e l'accessibilità dei lavori delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, in stretta collaborazione con i due rami del Parlamento. Nel palinsesto sono riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea, illustrando con linguaggio accessibile a tutti le tematiche suddette».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Esame della proposta di relazione sulla gestione dei beni confiscati
(Esame e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, illustra la proposta di relazione sulla gestione dei beni confiscati. Avverte che la proposta di relazione è depositata presso la segreteria della Commissione ed è a disposizione dei commissari.

Interviene per formulare osservazioni il senatore Salvatore Tito DI MAGGIO (PI).

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica è fissato alle ore 18,30 di martedì 8 aprile 2014. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissata per martedì 8 aprile alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica il calendario delle prossime attività della Commissione. In particolare, lunedì 7 aprile si svolgerà una missione a Vibo Valentia che prevede un sopralluogo nel comune di Limbadi. Comunica inoltre che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 27 marzo 2014 si è deciso di designare, come consulenti a tempo parziale della Commissione, Nicola Russo, magistrato presso

il tribunale di Napoli, Aldo Giubilaro, procuratore capo di Massa, Giovanni Spinosa, presidente del tribunale di Teramo, e Natina Praticò, magistrato presso il tribunale di Reggio Calabria.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Seguito dell'audizione del Presidente, Brunetto Boco, e del Direttore generale, Carlo Bravi, della Fondazione Enasarco

(Seguito e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Interviene Brunetto BOCO, *presidente della Fondazione Enasarco*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese, il deputato Giuseppe GALATI (*FI-PDL*), Roberto MORASSUT (*PD*), e i senatori Sergio PUGLIA (*M5S*), a più riprese, e Nicoletta FAVERO (*PD*).

Brunetto BOCO, *presidente della Fondazione Enasarco*, e Carlo BRAVI, *direttore generale*, replicano ai quesiti posti, riservandosi di presentare ulteriore documentazione per rispondere alle domande dei componenti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Brunetto Boco e il direttore generale, Carlo Bravi, per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Felice Roberto Pizzuti e del professor Angelo Pandolfo
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno, avvertendo che sono presenti il professore Felice Roberto Pizzuti, ordinario di Economia Politica all'Università Sapienza di Roma e il professore Angelo Pandolfo, ordinario di diritto del lavoro all'Università Sapienza di Roma, ai quali chiede di intervenire sui temi dell'iniziativa promossa dalla Commissione per l'impiego di parte dei patrimoni delle Casse previdenziali privati e dei Fondi pensione in programmi di investimento pubblici.

Felice Roberto PIZZUTI, svolge una relazione relativa ai temi oggetto, consegnando documentazione alla Commissione.

Angelo PANDOLFO, svolge una relazione relativa ai temi oggetto, riservandosi di consegnare documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il professore Pizzuti e il professore Pandolfo per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione del Presidente, Paola Muratorio, e del Direttore generale, Giancarlo Giorgi, della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile

Audizione del componente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana salute mentale infantile (AISMI) con delega ai rapporti enti e media, Marilisa Martelli
(Svolgimento e conclusione)

Vittoria Michela BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marilisa MARTELLI, *componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Salute Mentale Infantile AISMI con delega ai rapporti Enti e Media*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Manuela GRANAIOLO (PD), Donella MATTESINI (PD), Annalisa SILVESTRO (PD), la deputata Sandra ZAMPA (PD) ed infine Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Marilisa MARTELLI, *componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Salute Mentale Infantile AISMI con delega ai rapporti Enti e Media*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michela Vittoria BRAMBILLA, ringrazia la dottoressa MARTELLI e dichiara conclusa l'audizione.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile

Audizione del Responsabile *Task-force* contro la prostituzione minorile, Luca Bernardo

La seduta termina alle ore 15,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 8,45.

*AUDIZIONE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA*

Il Comitato procede all'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dottor Giovanni Tamburino, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e formulando richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 10,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del professor Franco Gallo su attuazione e prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il professor Franco GALLO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Maria Cecilia GUERRA (*PD*), Stefano COLLINA (*PD*) e Federico FORNARO (*PD*), nonché il deputato Daniele MARANTELLI (*PD*).

Il professor Franco GALLO fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Gallo per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali

Giovedì 3 aprile 2014

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
LO MORO

Intervengono il Presidente della Lega delle Autonomie della regione Calabria, onorevole Mario Maiolo ed il Segretario generale della medesima associazione, dottor Claudio Cavaliere.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

Audizione di una delegazione della Lega delle Autonomie della regione Calabria

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'onorevole Mario Maiolo, Presidente della Lega delle Autonomie della regione Calabria, accompagnato dal dottor Claudio Cavaliere, Segretario generale della medesima associazione.

Il Presidente MAIOLO svolge quindi un'ampia relazione riferendo sulle motivazioni, sulla natura e sulle caratteristiche degli atti di intima-

zione nei confronti degli amministratori locali nelle diverse province della regione Calabria. Fornisce quindi alcuni dati sulla dimensione quantitativa del fenomeno.

Si apre quindi la discussione, alla quale prendono parte la senatrice CANTINI (PD), il senatore ANGIONI (PD), il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII), la senatrice FERRARA Elena (PD), la senatrice MORONESE (M5S) e il PRESIDENTE.

Dopo che il dottor CAVALIERE ha replicato agli intervenuti, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, l'onorevole MAIOLO risponde ad un quesito posto dal senatore GUALDANI (NCD) e fornisce ulteriori chiarimenti sulla natura del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori degli enti locali nella regione Calabria.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 10 aprile alle ore 15. Sarà ascoltata una delegazione dell'associazione Avviso Pubblico.

La seduta termina alle ore 17,15.